

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Zoso: Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica (208) . . . . .	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	3
CARELLI RODOLFO, <i>Relatore</i> . . . . .	3
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	3

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,30.**

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Zoso:**

**Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica (208).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Zoso: « Istituzione della scuola di chitarra presso i conservatori di musica ».

L'onorevole Carelli ha facoltà di svolgere la relazione.

RODOLFO CARELLI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta e raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge oggi al nostro esame.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo raccomanda l'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, passiamo all'esame degli articoli: poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945,

concernente norme per l'ordinamento della istruzione musicale ed approvazione dei nuovi programmi, è aggiunto il seguente numero:

« 16) scuola di chitarra ».

(È approvato).

ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato, con proprio decreto, ad emanare norme relative al numero dei periodi della scuola di chitarra, alla loro durata, alle condizioni di età e di cultura richieste per l'ammissione, alla durata dei corsi complementari obbligatori, nonché ai programmi di insegnamento e di esame.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 1.080 milioni in ragione d'anno, si provvede con i normali stanziamenti sul capitolo 2601 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1983 e per i corrispondenti capitoli negli esercizi successivi.

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la parola: « 1983 », con la seguente: « 1984 ».*

3. 1.

CARELLI.

---

IX LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1984

---

Avverto che questo emendamento dovrà essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il prescritto parere. Lo pongo pertanto in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

A seguito di questa approvazione trasmetterò l'emendamento in questione alla Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9,50.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO